

## LE DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA RIATTIVANO LA MOBILITÀ (INPS - Messaggio 12.11.2009 n. 25492)

Di seguito pubblichiamo il messaggio di cui al titolo, con il quale l'INPS ha precisato che **le dimissioni per giusta causa determinate dal mancato pagamento della retribuzione**, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 269/2002, comportano un'interruzione involontaria del rapporto di lavoro, in quanto addebitabile al comportamento del datore di lavoro, e, perciò, **consentono la reiscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità**.

Nel caso in esame una lavoratrice posta in mobilità e successivamente decaduta dal diritto a percepire la relativa indennità a seguito dell'assunzione presso un'altra impresa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, recedeva da quest'ultimo per giusta causa senza aver maturato i requisiti di cui all'art. 16, comma 1, della Legge n. 223/1991 (requisiti temporali) ed otteneva, poi, la reiscrizione nelle liste di mobilità con la motivazione di dimissioni per giusta causa.

L'Istituto, richiamando la normativa vigente e le circolari n. 97 e n. 163 del 2003, ha precisato infatti che la lavoratrice, qualora risulti ancora in possesso dei requisiti richiesti per la concessione dell'indennità di mobilità, può beneficiare di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 2 della Legge n. 451/1994, che prevede:

"Il lavoratore in mobilità assunto da una impresa, ove venga da questa licenziato senza aver maturato i requisiti temporali previsti dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è reiscritto nelle liste di mobilità ed ha diritto ad usufruire della relativa indennità per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta decurtata del periodo di attività lavorativa prestata".

---

### INPS - MESSAGGIO 12 NOVEMBRE 2009, N. 25942 Risposta a quesito su Indennità di mobilità

Si trasmette, per opportuna conoscenza e norma, il quesito formulato da una sede di questa regione corredato della risposta fornita, in quanto l'argomento trattato è di interesse comune.

Il caso riguarda una lavoratrice che, percettrice dell'indennità di mobilità, era stata fatta decadere in quanto aveva instaurato un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Dal nuovo rapporto di lavoro era stata costretta a dimettersi per giusta causa (mancato pagamento delle retribuzioni) e aveva richiesto all'INPS il ripristino dell'indennità di mobilità per il periodo corrispondente alla parte residua non goduta decurtata del periodo di attività lavorativa prestata (art. 2, comma 6 della legge 451 del 19/7/1994).

#### **Quesito**

Una signora percepiva l'indennità di mobilità e a seguito dell'instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato è stata fatta decadere dell'indennità come previsto dalla legge.

Nel nuovo posto di lavoro, dopo qualche mese, il datore di lavoro non ha più provveduto a pagare le retribuzioni dovute.

La stessa ha chiesto per iscritto al datore di lavoro di pagarle le retribuzioni dovute ed ha fatto la segnalazione all'Ispettorato del lavoro.

Ciò premesso, la signora, perdurando tale situazione, si troverebbe costretta a dimettersi per giusta causa. Chiede se, dimettendosi per giusta causa, potrà essere riammessa a percepire l'indennità residua.

A mio parere, penso che la risposta potrebbe essere positiva, in quanto si potrebbe applicare la circolare 67 del 4/6/2003, che di solito si applica per la DSO. L'indennità di mobilità potrebbe essere riattivata, considerando il periodo di lavoro fino alle dimissioni come se si trattasse di un rapporto di lavoro a tempo determinato (sospendendo l'indennità per il suddetto periodo). Ovviamente è necessario verificare che anche la CRI riisciva l'interessata nella lista di mobilità (reiscrizione che peraltro è prevista in caso di non superamento del periodo di prova per un massimo di tre volte).

### **Risposta**

Al riguardo va sottolineato che la precedente risposta negativa si riferiva al quesito del 30 giugno 2009, in allegato riportato, dal quale si evinceva che la nominata in oggetto non aveva ancora rassegnato le dimissioni per giusta causa.

E' vero, peraltro, che le dimissioni per giusta causa sono state regolate dall'Istituto con le circolari n. 97 e n. 163 del 2003 solo con riferimento alla concessione dell'indennità ordinaria di disoccupazione. Di norma, infatti, l'indennità di mobilità ordinaria ex lege n. 223/1991 è concessa ai lavoratori licenziati a conclusione della prevista procedura di mobilità.

Ciò premesso, il caso di cui al quesito in oggetto riguarda una lavoratrice posta in mobilità e successivamente decaduta dal diritto a percepire la relativa indennità a seguito dell'assunzione presso un'impresa con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal quale recedeva per giusta causa senza avere maturato i requisiti previsti dall'art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991. La lavoratrice medesima otteneva poi la reiscrizione da parte della competente sottocommissione della regione Lombardia nella lista di mobilità con la motivazione dimissioni per giusta causa.

In proposito si osserva che le dimissioni per giusta causa determinate, nella fattispecie in esame, dal mancato pagamento della retribuzione, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n.269 del 17-24 giugno 2009, comportano un'interruzione involontaria del rapporto di lavoro in quanto addebitabile al comportamento del datore di lavoro. Tale circostanza, riferita al caso in esame, consente, la reiscrizione del lavoratore nelle liste regionali di mobilità.

Per quanto fin qui detto, richiamando la normativa infrascritta e le prescrizioni contenute nelle circolari di questo Istituto n.97 e n.163 del 2003 in materia di dimissioni per giusta causa, la lavoratrice, qualora risulti ancora in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la concessione dell'indennità di mobilità, potrà beneficiare di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 2 della legge 19 luglio 1994, n. 451.

\*

\*\*

\*\*

\*

Art. 2 comma 6 della legge 19 luglio 1994, n. 451 "Il lavoratore in mobilità assunto da una impresa, ove venga da questa licenziato senza aver maturato i requisiti temporali previsti dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, é reiscritto nelle liste di mobilità ed ha diritto ad usufruire della relativa indennità per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta decurtata del periodo di attività lavorativa prestata".

Art. 7, comma 12, della legge 23 luglio 1991, n. 223/1991 "L'indennità prevista dal presente articolo è regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, ...".